

# TRIBUNALE DI MESSINA

---

Il **Tribunale di Messina**, 1<sup>a</sup> sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

- |    |       |          |            |                     |
|----|-------|----------|------------|---------------------|
| 1) | Dott. | Giuseppe | LOMBARDO   | Presidente relatore |
| 2) | Dott. | Corrado  | BONANZINGA | Giudice             |
| 3) | Dott. | Rita     | RUSSO      | Giudice             |

sciogliendo la riserva in esito alla comparizione delle parti in camera di consiglio all'udienza del 21 novembre 2006 nel procedimento iscritto al n. 1272/2006 R. V. G., vertente

TRA

**G.C.**, nato a (...) il (...), residente in (...), contrada (...), (...), (...), cod. fisc. (...), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. (...), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Messina, via (...),

RICORRENTE

E

**P.V.**, nata a (...) il (...), ivi residente in via (...), cod. fisc. (...), elettivamente domiciliata in Messina, via (...), presso lo studio dell'avv. (...), che la rappresenta e difende per procura in atti,

RESISTENTE

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

-----°-----

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e sentito il presidente relatore, osserva.

Con ricorso depositato il 27 luglio 2006 C.G., padre della minore G.,

nata il (...) 2000 da una relazione del ricorrente con V.P., legittimata su richiesta dello stesso ricorrente con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Messina n. 3/2003, e da sempre convivente con la madre, ha chiesto la determinazione delle modalità del diritto di visita della figlia, a suo tempo concordate con verbale sottoscritto all'udienza del Tribunale per i minorenni del 21 luglio 2003.

Instauratosi il contraddittorio, P.V. ha eccepito l'incompetenza del giudice adito e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di revisione.

Il Tribunale ha riservato la decisione acquisendo il parere del Pubblico Ministero che ha concluso senza nulla osservare.

Ritiene il Collegio che l'eccezione di incompetenza proposta dalla resistente sia fondata e debba essere accolta.

Ed invero, secondo un orientamento ormai da tempo consolidato che poggia su un dato normativo che sul punto appare sufficientemente univoco (art. 317-*bis* c. c. e art. 38 disp. att. c. c.), competente a conoscere delle domande del genitore naturale di affidamento del figlio minore e di regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore è il tribunale per i minorenni, mentre spetta al tribunale ordinario la competenza sulla domanda di contributo al mantenimento e di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore (trattasi peraltro di competenza funzionale, inderogabile, sicché non trovano applicazione le norme sulla connessione: Cass. 8 marzo 2002 n. 3457; v. anche Cass. 7 maggio 2004, n. 8760).

Ad un assetto siffatto, criticato perché determina una frammentazione

di competenze, il cui superamento rientra nella discrezionalità del legislatore (v. Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166), non ha arrecato novità la normativa di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, il cui art. 4, al 2° comma, prevede l'applicazione della novella anche in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

La norma ha certamente esteso alle coppie di fatto e ai figli naturali le disposizioni sostanziali della nuova legge relative all'affidamento condiviso e alla potestà genitoriale, ma non ha inciso sui criteri di attribuzione della competenza, poiché una tale modifica avrebbe richiesto un intervento ben più articolato e complesso che trascende certamente gli scopi e le intenzioni del legislatore del 2006. A prescindere dalla necessità della previsione di meccanismi processuali comuni (ai giudizi di separazione e di divorzio, a quelli di nullità e quelli riguardanti la famiglia di fatto), l'unificazione delle competenze per tutti i procedimenti riguardanti i figli di genitori non coniugati comportava l'esigenza di una modifica espressa della norma di cui al citato art. 38 disp. att. c.c., non potendosi ragionevolmente sostenere l'abrogazione della disposizione per incompatibilità da parte di una sopravvenuta disciplina il cui obiettivo era unicamente quello di introdurre una regolamentazione comune delle conseguenze nei rapporti tra genitori e figli nelle ipotesi di disgregazione dell'unità familiare, a prescindere dal suo essere fondata sul matrimonio.

Nel caso di specie è pacifico che G. sia figlia naturale di C.G. e V.P., i quali peraltro, nel corso del procedimento diretto alla legittimazione della minore definito dal Tribunale per i minorenni con sentenza depositata il 6

settembre 2003, trovarono un accordo diretto alla regolamentazione dell'affidamento della bambina e dei tempi di incontro e di frequentazione con il genitore non affidatario consacrato nel verbale del 21 luglio 2003.

Ne consegue l'incompetenza di questo Tribunale a provvedere sulla richiesta di revisione delle modalità concernenti il c. d. diritto di visita.

Sussistono giusti motivi, atteso il tenore della decisione, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.

**P. Q. M.**

Dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario a provvedere sulla richiesta di modifica proposta da **G.C.** nei confronti di **V. P.** con ricorso del 27 luglio 2006 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30 novembre 2006.

**Il presidente relatore**  
**(dott. Giuseppe LOMBARDO)**